

COLLEGIO PROV. GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI
MACERATA
VIA ANCONA 51
62100 MACERATA (MC)

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 910-6/2022*
Associazione/Ordine COLLEGIO PROV. GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DI MACERATA
Codice Fiscale 80011140433
Istanza presentata il 08/02/2022

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Macerata, dopo aver richiamato il contenuto dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del d.l. 34/2020:

- comma 1-ter: "nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
- comma 4-ter: "nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui

al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione"

chiede, con un primo quesito, se sia possibile applicare la normativa richiamata su edifici diversi da quelli ricompresi del c.d. "Cratere", ma che siano dotati di scheda Aedes e quindi risultino danneggiati dal sisma.

Il Collegio istante inoltre chiede, con un secondo quesito, subordinato all'eventuale parere favorevole al primo quesito, se, per tali fattispecie, la scadenza dell'agevolazione sia prorogata al 2025.

A parere del Collegio istante, il dubbio sarebbe originato dal tenore letterale dei commi sopra citati, «laddove da un lato si parla di "comuni dei territori colpiti da eventi sismici" dall'altro lato di "territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Il Collegio istante ritiene che, dal tenore letterale della norma, sia possibile fruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 119 comma 4-quater del d.l. 34/2020, così come convertito dalla l. 77/2020, ovverosia del "Super Sisma-bonus", sulla parte eccedente il contributo per la ricostruzione sugli edifici siti in Comuni "al di fuori del cratere".

Il Collegio ritiene inoltre che per tutti gli immobili danneggiati dal sisma (dentro o fuori "Cratere") la scadenza per la fruizione dell'agevolazione sia il 31/12/2025. A parere del Collegio, quanto appena affermato sembra trovare conferma nell'art. 6 dell'Ordinanza commissariale n. 111/2020, laddove viene specificato come "Gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche

"superbonus"), nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 28 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto "Superbonus").

In ordine ad entrambe le problematiche in rassegna si evidenzia che l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, fornendo chiarimenti sia in relazione all'interpretazione del comma 8-ter che dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del d.l. 34/2020, rispondendo in modo puntuale ai quesiti sollevati, come di seguito rappresentato.

La citata risoluzione, preliminarmente, ricorda che il comma 8-ter del citato articolo 119 dispone che *"Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal primo aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il*

31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento", puntualizzando che, al fine di individuarne l'ambito applicativo, la disposizione fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119, che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

La risoluzione chiarisce, in primo luogo, che, per effetto di tale richiamo, *"la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici"*.

Quindi, il documento di prassi ha opportunamente osservato che:

- a) *"detti contributi sono esclusi nei casi in cui:*
- *il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;*
 - *il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)";*
- b) *"ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno"*.

Da tali constatazioni la risoluzione consegue che il predetto comma 8-ter non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi.

Venendo al **primo quesito** sollevato con l'istanza in esame, l'Agenzia delle entrate, nella citata risoluzione, ha espressamente affermato che: *"Considerato, inoltre che la*

disposizione fa espresso riferimento agli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai fini della individuazione dell'ambito territoriale richiamato dalla norma occorre far riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 (cosiddetti comuni fuori cratere)".

Per quanto concerne il **secondo quesito** sollevato con l'istanza in esame, la stessa risoluzione ha chiarito che *"il richiamo contenuto nel predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio a tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del medesimo articolo, comporta, altresì, che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura piena del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compreso gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. beni relativi all'impresa (art. 65 TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR)."*

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce del documento di prassi più volte citato, la scrivente Direzione ritiene che le disposizioni di cui ai menzionati commi 1-ter e 4-quater si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda Aedes o altro documento analogo - il nesso di causalità tra il danno dell'immobile e l'evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate dai medesimi eventi sismici. Ritiene altresì che, per tali interventi, la scadenza dell'agevolazione sia prorogata al 31 dicembre 2025, ai sensi del comma 8-

ter.

I documenti di normativa tributaria e di prassi citati sono consultabili all'indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it.

IL DIRETTORE REGIONALE

Stefano Mastronardo

(firmato digitalmente)